



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MICHELANGELO BUONARROTI"

Liceo Scientifico Liceo Scienze Applicate Liceo Sportivo Liceo Linguistico
Via Matteotti, 8 - 34074 Monfalcone (GO) - Codice Fiscale 81002450310
tel. 0481/410628 - fax 0481/410955 - email: gois00900r@istruzione.it; gois00900r@pec.istruzione.it

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI
IDONEITÀ, INTEGRATIVI E PRELIMINARI**

approvato con delibera del 21 febbraio 2019 del Consiglio d'Istituto

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi);
VISTA la O.M. 90/2001, art. 21, 23, 24;
VISTA la C.M. 18902 del 7/11/2018 (C.M. annuale per l'iscrizione degli alunni);
VISTA la O.M. 257/2017 e susseguenti (Ordinanza annuale sugli Esami di Stato);
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento che disciplina le modalità di richiesta e svolgimento di passaggio tra classi, con richiesta di esami integrativi e/o di idoneità, per studenti interni ed esterni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 1 – Esami di idoneità

Gli esami di idoneità – regolati dagli art. 192-193 del decreto legislativo 297/94 – sono prove che possono sostenere gli studenti privatisti che intendono passare a una classe per la quale non possiedono titolo di ammissione.

Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano. Gli studenti che presentano domanda di partecipazione agli esami di idoneità devono pertanto accertarsi di possedere in tutte le discipline i requisiti richiesti per l'anno di studi a cui intendono iscriversi: studiando privatamente, dovranno colmare le eventuali lacune e dimostrare di essere in grado di ottenere almeno la sufficienza su tutti gli argomenti oggetto di studio.

Se l'esito degli esami di idoneità è positivo, gli alunni privatisti potranno accedere alla classe per la quale è stata inoltrata la richiesta.

Sono ammessi a sostenere gli esami per accedere all'anno successivo gli studenti che si ritirano entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso e coloro che si trovano nella condizione di voler recuperare alcuni anni scolastici, tenendo tuttavia presente che gli esami di idoneità non comportano



una riduzione della durata del corso di studi ma costituiscono solo una modalità di recupero di tutti gli anni scolastici persi, nel senso che per l'accesso agli esami è necessario che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi.

Ad esempio, lo studente promosso alla terza classe può fare richiesta per sostenere l'esame di idoneità per la quarta classe se e solo se è trascorso il regolare numero di anni previsto tra la frequentazione della classe di partenza e quella di arrivo.

Le domande vanno indirizzate al Dirigente Scolastico utilizzando il modello allegato e inviate alla segreteria (gois00900r@istruzione.it) che provvederà ad inoltrarle alla referente degli esami di idoneità e integrazione. La data degli esami verrà pubblicata sul sito istituzionale della scuola..

Art. 2 – Esami integrativi

Gli esami integrativi – regolati dal DL 323/99 e successiva OM. 90/2001 art. 24 – sono prove che consentono il passaggio tra scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Possono sostenere gli esami integrativi gli studenti ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale che intendono passare alla classe per la quale possiedono titolo di ammissione, ma in istituti di altro indirizzo. Il passaggio avviene attraverso prove scritte ed un colloquio orale, relativi alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza e/o agli argomenti previsti nei programmi della scuola di accoglienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nuovo Istituto per i vari indirizzi presenti e da quanto disposto in merito dalle Linee Guida e dai DPR 87/88/89 del 2010.

Le domande di ammissione agli esami integrativi, corredate dai programmi svolti nell'anno in corso, debbono essere presentate al Dirigente scolastico entro il 20/06 dell'anno scolastico di riferimento. La Commissione per gli esami integrativi di idoneità vaglia le domande e i programmi presentati dal candidato e stabilisce su quali discipline e/o argomenti verranno svolti gli esami integrativi.

La sessione degli esami integrativi si svolge prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, con calendario stabilito dal Dirigente Scolastico e pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Eventuali domande di passaggio per allievi nello stato di sospensione del giudizio verranno accettate, sempre entro il 20/06, con riserva.

Art. 3 – Esami preliminari

Sono gli esami che sostengono, obbligatoriamente, tutti i candidati esterni che abbiano presentato domanda di ammissione agli Esami di Stato.

L'ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni che abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti (solitamente indicati dalla Circolare Ministeriale emanata ogni anno nel mese di ottobre), è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte e orali, le discipline previste dal piano di studi.

La domanda e la documentazione presentata sarà valutata dal Consiglio di classe al quale il candidato è stato assegnato, sulla base delle indicazioni di una apposita commissione. Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le discipline dell'ultimo anno o degli anni per i quali non sia in possesso della promozione o dell'idoneità. Non potranno essere prese in considerazione domande



trasmesse in tempi non utili per la definizione delle materie da sostenere per l'esame preliminare (almeno 20 giorni prima del calendario degli esami preliminari).

L'esame preliminare è sostenuto, nella seconda metà di Maggio davanti alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Coloro che non si presentassero al loro primo giorno di prove saranno d'ufficio considerati come rinunciatari. Per ottenere l'ammissione all'Esame di Stato il candidato deve raggiungere la sufficienza in tutte le discipline. L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.

Art. 4 – Norme per l'Alternanza scuola-lavoro

(Legge 107/2015, art. 1, commi 33 e segg.) in caso di passaggi per esami integrativi e di idoneità (domande al IV e/o al V anno del percorso di studi)

La legge 107/2015, all'articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l'alternanza scuola-lavoro come attività obbligatoria, da sviluppare con percorsi aventi una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, nell'arco del triennio. L'alternanza scuola-lavoro è diventata, così, parte integrante dei curricula scolastici, con l'obiettivo di arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l'acquisizione di competenze coerenti con i profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel mondo del lavoro.

Si ricorda che, come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR in data 8 ottobre 2015, le attività di alternanza scuola-lavoro possono prevedere una pluralità di esperienze di integrazione con il mondo del lavoro (es. formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tirocini, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l'impresa, progetti di imprenditorialità, orientamento al lavoro ecc.), che possono essere organizzate, in tutto o in parte, nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche all'estero.

Ciò premesso, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/19941 e O.M. 91/20012 e seguenti), di documentare le esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato.

La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole o dal candidato al nostro Istituto, con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate.

N.B. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola-lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della commissione istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta, entro i termini, la propria richiesta.